

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 19 del 27/09/2001 - rif.

Determinazione n. 19 del 27/09/2001 - rif. legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.2

In sede di partecipazione alle gare, le imprese potranno produrre l'attestazione, rilasciata da una SOA autorizzata, in copia fotostatica, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso. In sede di partecipazione alle gare, come previsto dall'art.1, co.3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, l'attestazione, rilasciata da una SOA autorizzata, deve essere ritenuta dimostrativa della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti e, pertanto, sostitutiva delle referenze bancarie.

Determinazione n. 19 del 27/09/2001 - rif. legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.1

I lavori relativi all'installazione dei sistemi di videosorveglianza sono da considerare impianti antintrusione e, quindi, rientranti nella declaratoria della categoria OS5, di cui all'allegato A del D.P.R.34/2000. I lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora si debbano realizzare nell'ambito di manufatti assoggettati al vincolo di cui all'art.1, co.1, del T.U. in materia di beni culturali ed ambientali di cui al D.Lgs. 490/99, rientrano nella categoria OG2 o nella categoria OS2, a seconda che gli stessi riguardino un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche finalizzate al restauro di un immobile ovvero l'esecuzione di un restauro di una superficie decorata. I lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano da realizzarsi nell'ambito di manufatti che non detengono alcun carattere di intrinseca monumentalità o che ricadono in ambiti territoriali assoggettati ad un vincolo di tutela paesistica possono essere realizzati da imprese qualificate nella categoria OS7. Gli impianti tecnologici di cui alle categorie OS3, OS5, OS28, OS30 da realizzarsi in opere generali, già realizzate o in corso di esecuzione, qualora costituiscano un insieme coordinato di impianti da realizzare congiuntamente, rientrano nella categoria OG11. I singoli impianti tecnologici, qualora non costituiscano un insieme coordinato di impianti da realizzare congiuntamente, appartengono alle specifiche categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) e possono essere realizzati anche da imprese in possesso di qualificazione nella categoria OG11, purché l'importo di classifica posseduto sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie posti a base di gara. L'esecuzione degli impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo è da inquadrare nella declaratoria della categoria OS9. Gli impianti di protezione catodica, in qualità di opere complementari degli interventi a rete necessari per la distribuzione ad alta e media tensione dell'energia elettrica, sono da considerare inquadrabili nella categoria OG10.

Determinazione n. 19 del 27/09/2001 - rif. legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.2

L'attività di bonifica da ordigni esplosivi, che, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale n. 320/46, viene eseguita dal Ministero della Difesa, il quale può affidare le stesse in appalto soltanto a ditte o ad enti che impieghino personale operaio o direttivo specializzato ai sensi dell'art.1 del suddetto decreto, deve essere considerata un servizio ed esclusa dall'ambito oggettivo definito dall'art. 2, co. 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m.